



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

REP. DRD N. 16821 /2015

PROT. 43711

IL RETTORE

PRESO ATTO dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO il Codice Etico di Ateneo;

RICHIAMATO il n. 1548 in data 17.11.2008, con cui, tra l'altro, è stato emanato il "Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento per la copertura di posti vacanti dei Professori e dei Ricercatori Universitari di Ruolo ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 164";

VISTA la Legge 03.07.1998, n. 210: "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo", ed in particolare l'art. 3 rubricato "Trasferimenti";

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240: "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 29 rubricato "Norme transitorie e finali", comma 10 che così recita: "La disciplina dei trasferimenti di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato";

CONSIDERATO che, in relazione alla sopra citata legge, questo Ateneo di Parma ha provveduto alla revisione delle proprie norme statutarie adeguandole al nuovo ordinamento;

RITENUTO, in relazione a quanto sopra, di dover adeguare, tra l'altro, le disposizioni in materia di trasferimento del personale docente e ricercatore universitario, limitandole, come da normativa vigente, al solo personale ricercatore a tempo indeterminato;

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, assunte rispettivamente nelle sedute del 22.06.2015, n. 525/17785 e del 24.06.2015, n. 538/31136, con cui è stato approvato il testo del "Regolamento per il trasferimento di Ricercatori Universitari a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Parma", abrogando il corrispondente attuale Regolamento, conferendo mandato al Rettore per ogni adempimento conseguente;

DECRETA

per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo:

- e' emanato il seguente "Regolamento per il trasferimento di Ricercatori Universitari a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Parma" come segue:

Art. 1

Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di trasferimento di ricercatori a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Parma, ai sensi dell'art. 3 della Legge 03/07/1998, n. 210 e dell'art. 29, comma 10, della Legge 30/12/2010, n. 240.

Art. 2

Attivazione delle procedure di trasferimento di ricercatori a tempo indeterminato

1. Ciascun Dipartimento, nel quadro della programmazione triennale del fabbisogno di personale, in relazione alle esigenze di sviluppo della attività di ricerca, didattica integrativa, assistenziale, con propria delibera, approvata con la maggioranza assoluta dei Professori di prima e seconda fascia, può proporre al Rettore, per l'attivazione in



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Consiglio di Amministrazione, procedure di trasferimento di ricercatori a tempo indeterminato.

2. La delibera del Dipartimento indica il settore concorsuale e l'eventuale profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari cui si riferiscono i posti da coprire.
3. La delibera del Dipartimento può specificare il numero massimo di pubblicazioni scientifiche che i candidati possono presentare.
4. In attuazione della deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza ai principi di trasparenza ed imparzialità, l'Università emette specifici bandi per la copertura, mediante trasferimento, di posti di ricercatore a tempo indeterminato, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami, sul sito Web istituzionale dell'Università degli Studi di Parma: <http://www.unipr.it>, alla Sezione Concorsi e mobilità, nonché sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e su quello dell'Unione Europea.

Art. 3

Presentazione delle domande di trasferimento

1. Possono presentare domanda di trasferimento i ricercatori a tempo indeterminato, inquadrati nel settore concorsuale, settore scientifico-disciplinare indicati nel bando, fermo restando il requisito di permanenza minima di tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria, anche se in aspettativa ai sensi dell'articolo 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Le domande devono essere inviate al Rettore, secondo le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, previsti dal bando. Il termine di presentazione delle stesse decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami.
3. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione, che costituisce parte integrante delle stesse:
 - a) curriculum dell'attività scientifica, didattica ed eventualmente assistenziale;
 - b) elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, utili ai fini della valutazione;
 - c) pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della valutazione.

Art. 4

Valutazione comparativa delle domande

1. Ai fini della valutazione dei candidati, il Consiglio del Dipartimento, dovendo individuare la figura idonea a ricoprire il posto in relazione alla tipologia dell'impegno scientifico/didattico/assistenziale richiesto dal bando, provvede, sulla base dei criteri di valutazione predeterminati dal bando, ad esaminare le domande pervenute entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse e, con delibera motivata, a maggioranza assoluta dei Professori di prima e seconda fascia, approva o meno il trasferimento del ricercatore a tempo indeterminato.
2. Il Consiglio di Dipartimento può in alternativa demandare ad una Commissione, nominata dallo stesso, il compito di valutare le domande, dando atto del processo di valutazione comparativa in apposito verbale. Il verbale è successivamente sottoposto all'esame del Consiglio di Dipartimento che, con delibera motivata, a maggioranza assoluta dei Professori di prima e seconda fascia, può approvare o meno il trasferimento del ricercatore a tempo indeterminato.
3. La Commissione di valutazione di cui al precedente punto sarà composta da 3 professori del dipartimento.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

4. Le procedure di valutazione comparativa devono concludersi, di norma, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 5 Provvedimento di trasferimento

1. Il trasferimento è disposto, con decreto del Rettore, a decorrere dal 1 novembre successivo alla conclusione della procedura di valutazione, ovvero da una data anteriore in presenza di specifiche esigenze. L'anticipo può essere disposto solo sulla base di un accordo fra gli Atenei coinvolti.
2. Il decreto del Rettore, ovvero la deliberazione del Dipartimento di non procedere al trasferimento, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Parma: <http://www.unipr.it>, alla Sezione Concorsi e mobilità. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 6 Norme finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo.

Parma, 29 GIU. 2015

IL DIRETTORE GENERALE

Silvana Ablondi



IL RETTORE

Loris Borghi

IL PRORETTORE
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Antonio Ubaldi

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale - Organizzazione e Personale	Dott. Gianluigi Michellini
R.P.A. - Responsabile del Procedimento Amministrativo	U.O.S. - Amministrazione del Personale Docente	Dott.ssa Marina Scapuzzi

54